

Contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali di Pisa

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____, in Pisa, presso l'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Pisa, avanti a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- **Comune di Pisa** (d'ora in avanti "Comune"), con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00341620508, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione 13 "Sociale – Disabilità – Politiche della casa – URP – Servizi educativi – Prevenzione e protezione – Datore di lavoro" del Comune di Pisa, presso la cui sede è domiciliato per la carica, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva, e della Determinazione _____ n. _____ del _____;

- **Farmacie Comunali Pisa S.p.A.** (di seguito denominata "FCP" o anche "Società"), con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53, codice fiscale e partita IVA n. 01659730509, iscritta al Registro delle imprese di Pisa al REA n. PI-144560, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Amministratore Unico della suddetta Società, presso la cui sede è domiciliato per la carica, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara. I comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa è titolare di sei farmacie comunali;
- dall'anno 2003 in poi il Comune ha gestito le farmacie comunali a mezzo della Farmacie Comunali Pisa S.p.A., società di capitali costituita tra detto Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestavano servizio presso le farmacie di cui il Comune aveva la titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475;
- la Farmacie Comunali Pisa S.p.A. ha modificato il proprio statuto in data _____ al fine di aggiornarlo al modello della società *in house* di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
- il Comune è attualmente socio della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. con una quota del 99,50% del capitale sociale ed esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la quota restante del capitale sociale è detenuta da un dipendente farmacista della Società, già dipendente del Comune di Pisa fino all'esternalizzazione del servizio;
- il Comune, con riferimento alla FCP, ha effettuato gli adempimenti per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); la richiesta di iscrizione è stata acquisita dall'ANAC con prot. n. _____ del _____ e non risulta ancora evasa;
- il Comune di Pisa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, riportante qualificata motivazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, ha approvato l'affidamento *in house* alla FCP dei servizi oltre descritti nonché lo schema del presente contratto di servizio ed i relativi allegati;
- gli atti previsti dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa in data _____ e nell'apposita sezione del sito dell'ANAC in data _____; è pertanto decorso il termine dilatorio di sessanta giorni per la stipula del contratto, previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA' DEL CONTRATTO

1.1 - Il presente contratto di servizio, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, è finalizzato a regolare i rapporti fra il Comune e la FCP e contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza.

1.2 – In mancanza dell'avvenuta approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli indicatori di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, il presente contratto di servizio definisce gli indicatori di esercizio del servizio e individua le condizioni, gli obiettivi e gli standard della gestione. Il presente contratto, pertanto, integra la regolamentazione del servizio in assenza di specifica disciplina approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 nonché il programma di esercizio delle farmacie comunali.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 – Il presente contratto di disciplina i rapporti tra il Comune di Pisa e la Farmacie Comunali Pisa S.p.A. relativamente alla gestione delle farmacie di cui lo stesso Comune è titolare, secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

2.2 – Il servizio di gestione delle farmacie comunali è affidato direttamente dal Comune alla Società, in regime *in house*, applicandosi il combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, e dell'art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201.

2.3 – Il Comune affida alla Società la gestione delle farmacie comunali di cui è titolare, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ovvero:

- la Farmacia comunale n. 1, situata in Pisa, Via Pardi n. 3;
- la Farmacia comunale n. 2, situata in Pisa, Via XXIV Maggio n. 63;
- la Farmacia comunale n. 3, situata in Pisa, Via Battelli n. 17;
- la Farmacia comunale n. 4, situata in Pisa, Piazzale Donatello n. 16;
- la Farmacia comunale n. 5, situata in Pisa, Via Niccolini n. 6/A;
- la Farmacia comunale n. 6, situata in Pisa, Piazzale D'Ascanio n. 1, presso l'Aeroporto "G. Galilei".

2.4 – A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di tali farmacie riguarda:

- il commercio al dettaglio di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
- la gestione di servizi di carattere sociosanitario complementari alle attività sopra elencate.

ART. 3 – DURATA

3.1 – Il presente contratto di servizio ha durata di anni cinque decorrenti dalla data della sottoscrizione, ossia dal _____ al _____. Non sono ammessi il rinnovo e la proroga taciti. Il Comune ha facoltà di prorogare espressamente il presente contratto, agli stessi patti e condizioni, nelle more del nuovo affidamento del servizio e per il solo tempo a ciò strettamente necessario.

3.2 – Eventuali modifiche o integrazioni del presente contratto sono valide solo se stipulate dalle Parti in forma scritta, previa approvazione degli organi competenti.

3.3 – Allo scadere del termine di durata del presente contratto la Società non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio oggetto del contratto.

Commentato [CS1]: e

ART. 4 – NATURA DEL SERVIZIO

4.1 – Il servizio di gestione delle farmacie comunali, oggetto del presente contratto, è un servizio pubblico locale di interesse economico, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. Pertanto, l'erogazione del servizio da parte della Società deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e per nessuna ragione può essere sospeso, salvo il caso di forza maggiore.

ART. 5 - CARTA DEI SERVIZI

5.1 – Nel rispetto delle previsioni del presente contratto, i rapporti tra la Società e gli utenti delle farmacie comunali sono disciplinati dalla "Carta dei servizi" quale strumento finalizzato al controllo, alla trasparenza ed alla pubblicità dei servizi prestati. In particolare, la Carta dei servizi assicura l'informazione all'utenza in merito ai parametri per verificare il livello dei servizi a garanzia della qualità ed esplicita gli obiettivi di miglioramento prefissati.

5.2 – La Carta dei servizi è approvata ed aggiornata con atto dell'Organo amministrativo della Società, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di legge e del presente contratto.

5.3 – La Società, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, approva la nuova Carta dei servizi.

5.4 – La Carta dei servizi è improntata al rispetto:

- a) delle norme sull'erogazione dei servizi farmaceutici;
- b) delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei servizi pubblici erogati;
- c) dei principi di imparzialità, eguaglianza, non discriminazione e libertà di scelta degli utenti;
- d) della tutela delle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza delle prestazioni, definite sulla base degli standard stabiliti dal presente contratto.

5.5 – Nel rispetto delle condizioni di esercizio del servizio previste dal presente contratto, la Carta dei servizi contiene almeno:

- a) la presentazione della Società;
- b) l'oggetto del servizio delle farmacie comunali;
- c) la descrizione dei servizi offerti con indicazione delle modalità di accesso e fruizione delle prestazioni;
- d) la previsione della garanzia legale di conformità sui prodotti venduti;
- e) gli indicatori e i livelli, qualitativi e quantitativi, delle prestazioni da erogare, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- f) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti della Società, nonché delle modalità e dei tempi, non superiori a trenta giorni, con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- g) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del presente contratto relative ai servizi all'utenza;
- h) le norme di comportamento ed i rapporti con l'utenza, ivi incluse le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- i) le procedure per l'effettuazione delle indagini periodiche di soddisfazione dei clienti.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ' E ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

6.1 – La Società, nella gestione delle farmacie comunali, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi e ne assume ogni relativo onere:

- a) assicurare condizioni di universalità e socialità, non discriminazione, trasparenza, efficienza, economicità e qualità nell'erogazione del servizio;
- b) garantire la continuità del servizio adottando ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione dello stesso;
- c) conservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto degli obiettivi prefissati dal presente contratto;
- d) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- e) promuovere, organizzare ed attuare, all'interno delle farmacie comunali e/o sul territorio comunale, iniziative di educazione sanitaria e di informazione relativamente a particolari patologie, tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
- f) realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti coerente con le finalità del presente contratto;
- g) adottare la Carta dei servizi, di cui all'articolo precedente, ed attuarne le previsioni.

6.2 – In particolare la Società deve:

- connotare i punti vendita come parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale (prenotazioni, informazioni socio sanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc.);
- articolare gli orari di apertura delle farmacie in modo tale da agevolare l'accesso degli utenti;
- dotarsi di strumenti di informazione degli utenti tramite l'attivazione di modalità di comunicazione elettronica;
- distribuire, per conto del Servizio Sanitario Nazionale e previo accordo con l'Unità Sanitaria Locale, farmaci, presidi sanitari e quant'altro consentito dalle vigenti norme di legge.

6.3 – La Società è obbligata a prestare i servizi descritti nell'art. 2 nel rispetto delle norme vigenti in materia del servizio farmaceutico. In caso di violazione delle norme vigenti in materia di servizio farmaceutico, di interruzione o sospensione del servizio, la Società è ritenuta unica responsabile.

6.4 – La Società è obbligata a garantire l'ottimale qualità dei servizi prestati e la loro efficienza nel rispetto rigoroso del principio di economicità. È altresì tenuta a trasmettere al Comune ogni informazione o rendicontazione richiesta in merito al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi di servizio.

6.5 – La Società è obbligata a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6.6 – La Società, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad adeguare la gamma dei servizi resi all'utenza in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi.

6.7 – La Società è tenuta, con cadenza almeno annuale, a redigere un rapporto di valutazione della soddisfazione della clientela; nel caso in cui vengano rilevate eventuali criticità, la Società attiva gli interventi idonei alla loro rimozione. Il rapporto è trasmesso alla Direzione competente di cui all'art. 11 del presente Contratto unitamente ad una relazione descrittiva degli interventi individuati per la rimozione delle criticità emerse con relativo cronoprogramma di attuazione e verifica.

6.8 – Alla scadenza del presente contratto o a seguito delle altre cause di estinzione anticipata dello stesso, la Società è tenuta a trasmettere al Comune ogni dato ed informazione prodromica per la successiva procedura di affidamento.

ART. 7 – OBIETTIVI DI GESTIONE

7.1 – La Società è tenuta a conseguire gli obiettivi economico-finanziari definiti, mediante indicatori, nell'allegato "A" ed elaborati sulla base del Piano economico-finanziario della gestione di cui all'allegato "B".

7.2 – Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Comune ha facoltà di stabilire ulteriori obiettivi di gestione per la Società mediante il Documento unico di programmazione (DUP), ai sensi dell'art. 147-quater, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e/o dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

7.3 – La Società relaziona annualmente alla Direzione competente, di cui all'art. 11 del presente contratto, sullo stato di attuazione degli obiettivi. La Relazione, da trasmettere non oltre il mese di aprile di ciascun anno con riferimento all'anno precedente, deve evidenziare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti e le modalità individuate per il superamento delle eventuali criticità emerse.

ART. 8 – CONTROLLO ANALOGO

8.1 – Il Comune esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il sistema costituito da:

- a) gli strumenti di programmazione e indirizzo, di controllo e di rendicontazione previsti dallo Statuto societario e dal presente contratto;
- b) le risultanze della contabilità analitica della Società;
- c) il sistema di rilevazione e misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione e degli standard qualitativi di servizio.

8.2 – La contabilità analitica adottata dalla Società, di cui alla lettera b) del comma precedente, deve essere in grado almeno di:

- formulare in modo ottimale i prezzi di vendita;
 - garantire l'evidenziazione separata dei costi e dei ricavi afferenti a ciascuna delle farmacie comunali (analisi per centri di costo e ricavo) con ripartizione dei costi generali secondo parametri oggettivi predeterminati;
 - definire il costo di ciascuna tipologia di servizio erogato e individuare eventuali miglioramenti in termini di efficienza.
- 8.3 – La Società trasmette senza indugio al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, ogni informazione, documentazione o atto richiesto.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI NUOVE SEDI DI FARMACIE COMUNALI

9.1 – Nel caso in cui il Comune assuma la titolarità di farmacie vacanti o di nuova costituzione nell'ambito del territorio comunale, la gestione delle stesse si intenderà affidata alla Società, la quale si obbliga fin d'ora al loro esercizio, agli stessi patti e condizioni del presente contratto fermo restando quanto previsto dal seguente art. 10.

ART. 10 – CANONE DI GESTIONE

10.1 – Per la gestione delle farmacie comunali la Società corrisponde al Comune un canone. Tale canone di gestione, quantificato sulla base al Piano economico-finanziario di cui al successivo comma 4, è fissato in € 60.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per ciascun anno di durata del presente contratto.

10.2 - La Società provvede al pagamento del canone annuo di gestione in rate semestrali anticipate di pari importo, aventi scadenza il primo giorno del semestre a cui si riferiscono.

10.3 – L'importo di cui al comma 1 è rivalutato di anno in anno in base al 100% delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

10.4 – Il Piano economico-finanziario della gestione per il periodo 2023-2028 è unito al presente contratto quale allegato “B”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

10.5 – Nel caso di variazione, in più o in meno, del numero delle farmacie gestite dalla Società, il canone annuo di cui al precedente comma 1, come rivalutato ai sensi del comma 3, varia corrispondentemente, in più o in meno, nella misura di un sesto dell’ammontare per ciascuna farmacia aggiunta o ridotta.

ART. 11 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

11.1 – La Società prende atto che l’Ufficio competente del Comune alla gestione del presente contratto è individuato nell’unità organizzativa preposta alla gestione delle funzioni in materia socio-sanitaria. In sede di prima applicazione del presente contratto tale unità organizzativa è individuata nella Direzione 13 “Sociale – Disabilità – Politiche della casa – URP – Servizi educativi – Prevenzione e protezione – Datore di lavoro”.

11.2 – L’Ufficio comunale competente, di cui al comma precedente, verifica il corretto adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità delle prestazioni e dei servizi resi all’utenza.

ART. 12 – VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

12.1 – Il Comune vigila sull’andamento del servizio e sul rispetto delle norme di legge e del presente contratto. Il Comune può chiedere chiarimenti alla Società su questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio nonché segnalare eventuali disservizi o contestare inadempimenti.

12.2 – Il Comune può eseguire autonome indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza circa lo svolgimento del servizio.

12.3 – Il Comune ha diritto di effettuare:

- a) la vigilanza sull’osservanza degli obblighi contrattuali della Società;
- b) la vigilanza nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del contratto, con incondizionata facoltà di accesso;
- c) ogni attività necessaria per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti a) e b).

12.4 – Il Comune, avvalendosi del personale a ciò autorizzato, può effettuare in qualsiasi momento, previo avviso alla Società, visite conoscitive ed ispettive nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove è svolto il servizio.

12.5 – La Società è tenuta a consentire l’accesso ai propri locali dei funzionari del Comune incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo ed a mettere a loro disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l’espletamento dei controlli.

ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

13.1 - La Società comunica all’Ufficio comunale competente il proprio organigramma completo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e tutte le eventuali modifiche, entro dieci giorni dal verificarsi delle medesime.

13.2 - Tutto il personale della Società addetto al servizio oggetto del presente contratto deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto al pubblico.

13.3 - La Società recepisce i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, tempo per tempo vigenti, con i soli adeguamenti resi necessari dalla propria specificità organizzativa.

13.4 – La Società, all’avvio del servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto del principio di proporzionalità, promuove la stabilità occupazionale del personale a tempo indeterminato impiegato nella precedente gestione, prevedendo l’applicazione dei contratti di settore.

13.5 – Per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, la Società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

13.6 – Ai sensi dell’articolo 243, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui il Comune di Pisa si venga a trovare in condizione di deficitarietà strutturale, la Società riduce senza indugio la propria spesa di personale attraverso le seguenti misure:

- contenimento degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa entro i minimi derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- riduzione del costo per il personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, da effettuarsi con divieto di proroga o rinnovo dei contratti in corso e di conclusione di nuovi, fatta salva la sola copertura dei posti strettamente necessari ad evitare l’interruzione del servizio al pubblico.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

14.1 – La Società non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 15 – ASSICURAZIONE

15.1 – La Società provvede alla stipula di idonei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi oltre che ai contratti relativi alle assicurazioni obbligatorie per legge.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 – Fatto salvo il potere del Comune di risolvere anticipatamente il presente contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio e alle obbligazioni previste dal presente contratto, il Comune ha facoltà di contestare alla Società gli inadempimenti riscontrati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine per la trasmissione di giustificazioni e/o osservazioni.

16.2 – Il Comune, ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra, alternativamente:

- a) le ritiene accoglibili;
- b) le ritiene non accoglibili e diffida la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile, ad adempiere alle proprie obbligazioni, assegnando un termine allo scopo. Decorso il termine senza che le obbligazioni siano adempiute, il presente contratto è risolto di diritto.

16.3 – Il presente contratto è risolto di diritto in caso di cessione, anche parziale, del contratto medesimo.

16.4 – In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, la Società è obbligata a proseguire lo svolgimento del servizio affidato fino all'assunzione dello stesso da parte del nuovo soggetto individuato dal Comune o del Comune medesimo.

ART. 17 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

17.1 – Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto si risolve in caso di diniego definitivo all'iscrizione o di revoca dell'iscrizione del Comune di Pisa nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con riferimento alla Società.

17.2 – Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Ufficio comunale competente alla gestione del presente contratto ne dà comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.; ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 del presente contratto.

ART. 18 – RECESSO

18.1 – Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 1373 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento al ricorrere di uno o più dei seguenti casi:

- a) qualora il Comune deliberi di procedere alla dismissione della partecipazione nella Società o alla liquidazione della Società, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
- b) in presenza di interventi di riorganizzazione, da parte del Comune, riguardanti, in tutto o in parte, le modalità di gestione del servizio delle farmacie comunali;
- c) in presenza di qualsiasi modifica o integrazione della normativa dell'Unione Europea, statale o regionale che sia ostativa alla prosecuzione del contratto di servizio o di parti di esso oppure che ne faccia venire meno le condizioni di efficienza ed efficacia;
- d) in presenza di altre circostanze di interesse pubblico.

18.2 – Il Comune dà comunicazione scritta del recesso con preavviso di almeno sessanta giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso anticipato la Società non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

ART. 19 – PENALI CONTRATTUALI

19.1 – Fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, la Società è tenuta a versare al Comune una somma determinata dallo stesso tenendo conto della gravità dell'inadempimento e comunque non superiore ad € 5.000,00 per ciascun inadempimento contestato.

19.2 – Allo scopo, il Comune contesta alla Società i fatti che danno luogo all'inadempimento contrattuale entro cinque

giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza e determina l'importo della somma da versare.

19.3 – La Società, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, trasmette al Comune le proprie giustificazioni e osservazioni.

19.4 – Il Comune, decorso inutilmente il termine o ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra e avendole valutate, adotta le proprie determinazioni in merito.

19.5 – La determinazione definitiva del Comune è trasmessa alla Società entro trenta giorni dalla contestazione dell'inadempimento o del ritardo.

19.6 – La Società provvede al pagamento della somma indicata dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

19.7 – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tutte le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

19.8 – Il Comune ha, in ogni caso, la facoltà di far svolgere il servizio ad altro soggetto. In tal caso, la Società è tenuta, oltre a quanto sopra, a corrispondere al Comune le spese sostenute.

19.9 – Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, si precisa che la mancata trasmissione da parte della Società al Comune dei dati e delle informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto costituisce giusta causa per l'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Art. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

20.1 – La Società effettua il trattamento dei dati relativi al servizio delle farmacie comunali. Pertanto, la Società è tenuta ad assicurare la riservatezza dei dati dei quali i suoi amministratori, dipendenti, incaricati o affidatari possono venire a conoscenza durante la propria attività ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante in merito.

20.2 – Il Comune rimane estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere a seguito e a causa del trattamento dei dati operato dalla Società.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

21.1 – Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è di competenza esclusiva del foro di Pisa. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 – DOTAZIONI PATRIMONIALI

22.1 – Per quanto riguarda le dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio delle farmacie comunali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201. La Società si impegna fin d'ora a far sì che, alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentri nella disponibilità delle dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio.

22.2 – I beni mobili già destinati alla gestione delle farmacie comunali, elencati nell'allegato "B" all'atto rep. n. 54242, fasc. n. 89, del 31.05.2003, ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Pisa, già interamente ammortizzati, sono mantenuti in uso alla Società, nella consistenza residuale e nello stato di fatto in cui si trovano.

ART. 23 – ALLEGATI

23.1 – Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, si dà atto che:

- costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto l'**Allegato "A"** (Piano degli indicatori obiettivo) e l'**Allegato "B"** (Piano economico-finanziario della gestione);
- si omette l'allegazione di un piano degli investimenti per assenza degli stessi nella programmazione quinquennale;
- le clausole del presente contratto integrano i contenuti del programma di esercizio del servizio delle farmacie comunali.

ART. 24 – RINVIO ESPRESSO

24.1 – Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 e delle altre norme di legge vigenti.

ART. 25 – SPESE DELL'ATTO E REGISTRAZIONE

25.1 – Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società.